

Publicato il 08/10/2020

N. 10215/2020 REG.PROV.COLL.  
N. 06985/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6985 del 2020, proposto da

Giuseppe Cangialosi, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano n.9;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Uff. Scolastico Reg. Sicilia - Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Antonia Russello non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

- Del punto B.15 delle tabelle A/4 e della tabella A/6 di valutazione dei titoli per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, allegata all'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove si prevede l'attribuzione di 1 punto, anziché di 3 punti, al Master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale.
- Dell'art. 11, comma 3, dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, ove si prevede che "Per gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le procedure informatizzate di cui all'articolo 3, comma 2, per l'inclusione nelle GPS".
- Delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Agrigento, pubblicate con decreto dell'USR Sicilia - Ambito Territoriale di Agrigento - n. 9512 del 01.09.2020, per le classi di concorso "disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado" (A-17), "discipline grafiche, pittoriche e scenografiche" (A-09), "arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado" (A-01), "disegno artistico e modellazione odontotecnica"(A-16), "laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni" (B-14), seconda fascia, nella parte in cui al ricorrente è stato attribuito 1 punto, anziché 3 punti, per ciascun Master

universitario di I livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale, dichiarato nella domanda di inserimento nelle GPS.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Uff. Scolastico Reg. Sicilia - Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2020 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria definitiva impugnata;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n.836/2019;

- che è necessario che l'amministrazione fornisca chiarimenti in ordine alla mancata attribuzione del punteggio rivendicato dalla ricorrente entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio e l'incombente istruttorio nei termini di cui in motivazione.

Rinvia alla camera di consiglio del 4 dicembre 2020.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Daniele Profili, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Emiliano Raganella**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

IL SEGRETARIO